



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 039 DEL 11 FEB. 2019

Oggetto: Presa atto Convenzione con l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia - Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) con sede in Roma - per la realizzazione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento.

Il Commissario Dr. Antonio Graziano, nominato con DPGR n. 29 del 16 gennaio 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE : Settore Formazione /Aggiornamento Professionale Aziendale

Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi propone al Commissario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Adelina Carcea

Il Direttore U.O.C.

Dr. Francesco Saverio Loria

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dr. Francesco Saverio Loria

PREMESSO

CHE ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria, a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE l'art. 10, comma 1, lett f) del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle "... volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso";

CHE gli articoli 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

CHE quest'Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, con deliberazione n.139 del 26 Marzo 2014, ha approvato il Regolamento Interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia - Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) con sede in Roma - ha avanzato istanza per la sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione di Tirocinio di formazione ed orientamento;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;

Di prendere atto della Convenzione sottoscritta con l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia - Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) con sede in Roma - per la realizzazione Tirocini di formazione e orientamento curriculari , allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dalla Posizione Organizzativa della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco Masciari

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Maria Pompea Bernardi

Il Commissario

Dr. Antonio Graziano

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

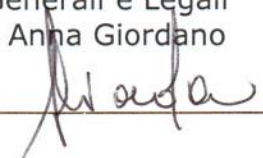
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 11 FEB. 2019 con protocollo n.

012

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID – “Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico”, con sede in via Gregorio Ricci Curbastro 29B – 00149 Roma, P.I. e C.F. 13560091004, riconosciuto con D.M. del 02/08/2001, rappresentato dal Dott. Giuseppe Russo - Rappresentante Legale della SFPID S.r.l., nato a Roma il 18/09/1979, C.F. RSSGPP79P18H501B,

E

Azienda/Ente ospitante AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE con sede legale in Crotone. Via Mario Nicoletta,- C.A.P. 88900, C.F 0199 7410798 - rappresentata da Dr. Sergio Arena - nato a Isola Capo Rizzuto prov. KR il 09/11/1954, C.F. RNASRG54S09E339 - in qualità di Direttore Generale

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.



LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda/Ente ospitante AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 10 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d) le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- 1 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- 2 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- 4 rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 2016/679 sulla privacy.

Art. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti con adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6

La presente Convenzione avrà validità di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle due parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.

Art. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Crotone, 30/10/2018

Rappresentante Legale

SFPID

**Il Legale Rappresentante
della SFPID S.r.l.**

**Dott. Giuseppe Russo
P.I. e C.F. 13560091004**

Direttore/Presidente/Rappresentante Legale

Azienda/Ente ospitante

**IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Sergio ARENA**